



**D) PROGRAMMA O PIANO DI INIZIATIVA REGIONALE APPROVATI DA ALTRI
SOGGETTI O OGGETTO DI ACCORDI**

- 1) La struttura competente per materia redige la proposta di strategia e il rapporto ambientale che viene inviata alle Autorità che hanno competenze amministrative in materia ambientale e paesaggistica, alle Regioni finitime, agli Stati membri eventualmente interessati alla proposta di strategia e alle associazioni non governative di volta in volta interessate per competenza.
- 2) La proposta di strategia e il rapporto ambientale vengono depositati, per le necessarie consultazioni presso l'Amministrazione Regionale; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione in almeno due quotidiani a livello nazionale e due a livello regionale. Il deposito deve durare almeno 30 giorni dalla pubblicazione per la consultazione da parte di chiunque ne abbia interesse e dalla scadenza del termine per la pubblicazione è riconosciuto un termine di 30 giorni perchè possano essere presentare osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse.
- 3) La struttura competente provvede all'istruzione delle osservazione pervenute e sul rapporto ambientale, sulle osservazioni e sulle controdeduzioni si esprime la Commissione VAS con un proprio parere che verrà poi trasmesso alla struttura competente per il proseguo.
- 4) La Giunta regionale procede all'adozione del programma di iniziativa o responsabilità regionale approvato da altro soggetto o oggetto di accordo, e del parere della Commissione VAS.
- 5) Ai sensi, infine, dell'art. 10 della Direttiva CE/42/2001, deve essere previsto il Monitoraggio le cui modalità di attuazione verranno di volta in volta stabilite tenendo presente che in ogni caso deve essere assicurato il controllo sugli effetti ambientali significativi che derivano dall'attuazione del Programma.